

REPUBBLICA ITALIANA  
*Università degli Studi di Napoli*  
*"Parthenope"*

---

Pos. A.G.

DECRETO N. 63

**IL RETTORE**

- Visto** l'art. 13 della Legge n. 390/91;  
**Visto** il D.P.C.M. 09.04.2001;  
**Visto** il D.R. n.39 del 03/02/2009 relativo alla emanazione del Regolamento per l'affidamento a studenti di attività di collaborazione ai sensi dell'art. 13 della legge n.390/91;  
**Viste** le deliberazioni del Senato Accademico in data 18/01/2011 e del Consiglio di Amministrazione in data 25/01/2011 in ordine all'approvazione di alcune modifiche di cui al citato Regolamento emanato con D.R. n. 39/2009;  
**Visto** l'art. 7 del vigente Statuto;

**Decreta**

E' emanato il regolamento per l'affidamento a studenti di attività di collaborazione ai sensi dell'art.13 della legge n. 390/91 nel testo di seguito riportato:

**Regolamento per l'affidamento a studenti  
di attività di collaborazione ai sensi dell'art. 13 della legge n. 390/91**

**Art. 1 – Finalità**

Il presente Regolamento disciplina le forme di collaborazione degli studenti dell'Università degli studi di Napoli "Parthenope" alle attività di seguito individuate che non possono comportare l'assunzione di responsabilità amministrative:

- a) attività di collaborazione per i servizi informativi e di supporto per le Segreterie Studenti;
- b) attività di collaborazione per l'agibilità ed il funzionamento delle biblioteche o raccolte librerie nonché di spazi di studio e didattici;
- c) attività di collaborazione a tutti i servizi istituzionali e strumentali che operano nell'Amministrazione.

**Art. 2 – Finanziamento**

1. Il Consiglio di Amministrazione con deliberazione annuale determina l'ammontare del fondo destinato alle attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento. Esso provvede, altresì, a determinare l'importo orario del compenso per le attività di collaborazione che non potrà essere inferiore ad € 7,23/ora e per un massimo di 150 ore.

2. Il fondo di cui al precedente comma può, con Decreto del Rettore, essere aumentato durante l'esercizio finanziario, mediante prelevamento, dal fondo di riserva.

**Art. 3 – Ripartizione degli affidamenti**

1. Il Rettore, con proprio decreto, sulla base dell'ammontare del fondo a ciò destinato e dell'importo orario del compenso, determina con riferimento, alle necessità funzionali dei servizi di cui all'art. 1 del presente Regolamento il numero e la durata delle attività di collaborazione.

2. Il numero totale di affidamenti da bandire viene ripartito in tre quote proporzionalmente al numero di studenti selezionabili iscritti alle diverse tipologie di corso di studio alla data di emanazione del bando.

#### **Art. 4 –Modalità di selezione**

1. Mediante affissione presso le Presidenze di Facoltà e sul sito internet dell'Ateneo viene diffuso apposito avviso – entro il mese di gennaio- di tre distinte selezioni (selezione A: destinata a studenti iscritti a corsi di laurea triennale; selezione B: destinata a studenti iscritti a corsi di laurea specialistica/magistrale di durata biennale e selezione C: destinata a studenti iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico) contenente i criteri di merito e le condizioni di reddito familiare di cui all'art. 4 comma 1 lett. A), della legge n. 390/91, nonché le modalità di presentazione delle domande.

2. Gli studenti interessati a prestare la loro attività di collaborazione sono tenuti a presentare domanda al Rettore nei termini e nei modi indicati nell'avviso di cui al precedente comma corredata dalla certificazione I.S.E.E. (se non già in possesso della Segreteria Studenti).

#### **Art. 5 - Requisiti di partecipazione**

##### **1. Possono partecipare alla selezione A)**

gli studenti che risultino iscritti alla data del 31 gennaio **a corsi di studio di durata triennale (lauree)** in corso almeno al secondo anno e non oltre il I anno fuori corso e che abbiano acquisito CFU così come di seguito indicato:

Anno iscrizione	II anno	III anno	I Fuori corso
CFU minimi	25	80	135

##### **2. Possono partecipare alla selezione B**

gli studenti che risultino iscritti alla data del 31 gennaio **a corsi di studio di durata biennale (lauree specialistiche/magistrali)** in corso almeno al secondo anno e non oltre il I anno fuori corso e che abbiano acquisito CFU così come di seguito indicato:

Anno iscrizione	II anno	I Fuori corso
CFU minimi	30	80

##### **3. Possono partecipare alla selezione C)**

gli studenti che risultino iscritti alla data del 31 gennaio **a corsi di studio di durata quinquennale (lauree specialistiche/magistrali a ciclo unico)** in corso almeno al secondo anno e non oltre il I anno fuori corso e che abbiano acquisito CFU così come di seguito indicato:

Anno iscrizione	II anno	III anno	IV anno	V anno	I Fuori corso
CFU minimi	25	80	135	190	245

4. Per partecipare alle selezioni il reddito complessivo netto del nucleo familiare non deve superare i limiti corrispondenti a quelli stabiliti dal Ministero.

#### **Art. 6 - Cause di esclusione**

Non hanno titolo a partecipare alle selezioni:

- a) gli studenti iscritti in altri Atenei;
- b) gli studenti che hanno beneficiato delle borse di studio concesse dall'A.DI.S.U.Napoli 2 nel medesimo anno accademico in cui si svolge la selezione;
- c) gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea di durata triennale; gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea di durata biennale (specialistiche/magistrali) e gli studenti iscritti al primo anno del corso di laurea magistrale (di durata quinquennale);
- d) gli studenti che hanno optato per un impegno didattico a tempo parziale nell'anno accademico in cui si svolge la selezione;
- e) i laureati dei corsi di laurea di durata triennale che non risultino alla data del 31 gennaio iscritti ad un corso di laurea specialistica/magistrale (di durata biennale) almeno al secondo anno nonché coloro che hanno già conseguito una laurea specialistica/magistrale (di durata biennale o quinquennale);
- f) gli studenti iscritti ai master universitari, alle scuole di specializzazione, ai corsi di dottorato di ricerca.
- g) gli studenti che abbiano reso false dichiarazioni in ordine ai requisiti posseduti in sede di partecipazione a precedenti procedure concernenti l'affidamento di attività di collaborazione ex art. 13 Legge n.390/91.

#### **Art. 7- Commissione e formulazione delle graduatorie**

1. Il Rettore, con proprio decreto, nomina una commissione le cui funzioni sono disciplinate dal successivo comma, composta da:

- un docente che assume la Presidenza;
- un funzionario amministrativo designato dal Direttore Amministrativo;
- uno studente designato dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Amministrazione.

2. La Commissione formula tre distinte graduatorie degli idonei per ciascuna delle selezioni secondo le seguenti modalità:

- a) determinazione del seguente rapporto: numero dei crediti maturati entro la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al bando di selezione su quelli previsti secondo il piano di studi dell'a.a. precedente a quello del bando di selezione espresso in un indice (con tre cifre decimali) il cui valore massimo è pari ad 1,000.
- b) determinazione della votazione media (aritmetica) espressa in trentesimi degli esami sostenuti fino alla data indicata nell'avviso di selezione espressa in un indice (con tre cifre decimali) il cui valore massimo è pari ad 1,000 ;
- c) sommatoria dei valori di cui alla lettera a) e b);
- d) ordinamento decrescente secondo i valori ricavati ai sensi della lettera c).

A parità di merito la posizione in graduatoria sarà determinata con riferimento alle condizioni economiche degli studenti; e ad ulteriore parità sarà data preferenza agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio bandite dall'A.Di.S.U. Napoli 2 per il medesimo anno accademico.

3. Le graduatorie verranno approvate dal Rettore con proprio decreto.

4. Gli studenti, regolarmente iscritti, collocati nelle graduatorie verranno invitati ad iniziare la loro attività.

5. Qualora si verificano rinunce alle attività, anche in corso di svolgimento, si provvederà all'affidamento delle stesse mediante scorrimento della graduatoria.

Nel caso in cui, in una o più delle tre selezioni, residuino dei posti disponibili, questi ultimi saranno coperti mediante scorrimento della graduatoria che tra le tre selezioni presenta il maggior numero di idonei.

#### **Art. 8 – Collaborazioni**

1. Le singole prestazioni di collaborazione non possono superare le 150 ore.

2. L'attività di collaborazione dovrà essere esplicitata presso la struttura di assegnazione secondo modalità concordate con il responsabile della stessa.

3. Essa dovrà essere personalmente resa dallo studente senza che questi possa in alcun modo farsi da altri sostituire pena l'immediata revoca dell'affidamento dell'attività di collaborazione.

4. Parimenti comporta la revoca dell'affidamento, l'assenza nello svolgimento dell'attività per un numero di ore superiore ad un quarto di quelle previste.

5. L'attività di collaborazione non configura in alcun modo rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

6. L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

#### **Art. 9 - Compenso**

1. Il corrispettivo dell'attività di collaborazione è esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito sulle persone fisiche. Esso sarà liquidato al termine della prestazione dietro presentazione - da parte del responsabile della struttura presso la quale sarà disimpegnata l'attività - di apposito libretto di frequenza.

2. Al termine di ciascun anno accademico i responsabili delle strutture redigeranno apposita relazione contenente la valutazione dell'attività svolta da ciascuno studente e sui risultati complessivi e sull'efficacia delle collaborazioni attivate.

#### **Art. 10 – Decadenza**

1. Lo studente decade dal diritto allo svolgimento della collaborazione o alla permanenza in graduatoria nei seguenti casi:

- rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede;
- conseguimento del titolo di studio per cui è stata operata la selezione;
- passaggio dall'impegno didattico da tempo pieno a tempo parziale;
- sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione;
- inadempienze nell'esecuzione della prestazione.
- indisponibilità ad iniziare l'attività al momento della chiamata

2. Nel caso in cui la decadenza intervenga durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, allo studente compete un compenso proporzionale al periodo di prestazione resa.

#### **Art. 11 – Accertamenti**

1. L'Università può esercitare in qualunque momento il controllo sulle dichiarazioni rese dallo studente in ordine al possesso dei requisiti dichiarati ai fini della partecipazione alla selezione e dell'attribuzione del relativo punteggio, sia attraverso il controllo incrociato con quanto dichiarato dallo studente in sede di autocertificazione sia avvalendosi di ulteriori strumenti previsti dalla normativa vigente.

2. In caso di dichiarazioni mendaci lo studente è immediatamente escluso dalla procedura di selezione nonché dal beneficio della collaborazione fino al termine degli studi.  
In tale caso l'Università si riserva la possibilità di applicare sanzioni disciplinari nei confronti dello studente.

3. Il predetto Regolamento entra in vigore dalla data di emanazione del presente Decreto.

Napoli, 31 gennaio 2011

IL RETTORE  
f.to (prof. Claudio Quintano)